

OGGETTO: CAUSA PIGHETTI SERENA VERA GIUSEPPINA / MAROSTICA IVANO CONTRO COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PROMOSSA AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA – RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE-

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione dell'Ufficio Legale che costituisce parte integrante del presente atto;
- Ritenuto di accogliere la proposta;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da foglio allegato;
- Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. di autorizzare la resistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale nel procedimento avanti al T.A.R LOMBARDIA promosso dai Sigg. Pighetti Serena Vera Giuseppina / Marostica Ivano contro Comune di Sesto San Giovanni (ricorso notificato in data 24.04.2003);
2. di incaricare della difesa e della tutela degli interessi del Comune l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari con studio in C.so Vittorio Emanuele II , n. 15 Milano
3. di impegnare la spesa € 5.000,00 imputandola al Tit.01 Funzione 01 Serv. 02 Cap.. 185 "Spese Legali e di Consulenza" del Bilancio 2003, che presenta la voluta disponibilità, con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione del Segretario Generale;
(reg. n. 2003/1850 - 2740)
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

R E L A Z I O N E

Con atto notificato il 24/04/2003 (Prot. Gen. 34442 del 28.04.2003) i Sigg.ri PIGHETTI/MAROSTICA hanno presentato ricorso avanti al T.A.R. Lombardia contro il Comune di Sesto San Giovanni, per l'annullamento previa sospensione della graduatoria assegnazione alloggi di "Quota riserva" art. 10 L.R. 28/90 di cui agli allegati A e B della relazione del Servizio Osservatorio Casa dell' 11.04.2003 nella parte in cui non viene inserita la Sig.ra Pighetti Serena nella suddetta graduatoria con l'attribuzione dei punteggi spettanti (deliberazione di G.C. n. 106 del 18.04.2003) nonchè di ogni altro atto connesso (deliberazione di G.C. n. 336 del 19.12.2002 e n. 41 del 18.02.2003); e per l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti del Direttore del Settore Impianti Opere Pubbliche

del Comune di Sesto San Giovanni, prot n. 1872/2003 con i quali veniva disposto il rilascio dell'alloggio di proprietà del Comune di Sesto in via Sardegna n. 30; nonché di ogni altro atto agli stessi connesso.

Con successiva ordinanza n. 798/03, registro generale n.1195/2003, il Tar Lombardia assegnava all'Amministrazione Comunale il termine di 30 giorni per la produzione di una documentata relazione sui fatti di causa.

Respingeva inoltre la domanda incidentale di sospensione della sopra citato provvedimento prot. n. 1872 del 15.04.2003 e rinviava la causa alla Camera di Consiglio del 10.07.2003 per il prosieguo.

E' necessario che l'Amministrazione Comunale resista in giudizio.

Si propone pertanto di incaricare quale legale di fiducia l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari con Studio in C.so Vittorio Emanuele II, n. 15 Milano impegnando l'importo presunto di € 5.000,00, per onorari e spese, con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione del Segretario Generale.

Sesto S.Giovanni, li 16.06.2003

Avv. Antonino Princiotta